

Protocollo di Intesa

tra

Il Tribunale di Vibo Valentia con sede in Corso Umberto I, - 89900 Vibo Valentia, Italia in persona del Presidente f.f. dottor Antonio De Marco, nella sua qualità di Presidente della Commissione di Manutenzione degli uffici Giudiziari di Vibo Valentia, come da verbale del 30 marzo 2009, (d'ora innanzi, per brevità, il "Tribunale");

e

La Leader Comunicazioni proprietaria del marchio Mobile ADV, con sede in Vibo Valentia in via Lacquari n° 5 nella persona del titolare Sig. Giovanni Ielo in seguito per brevità "Concessionaria"

Premesso che

Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione Pubblica del 19 dicembre 2006 *"Il miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche è al centro dell'azione di modernizzazione delle stesse"*

Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione Pubblica del 24 marzo 2004 *" Il processo di trasformazione e modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche è stato guidato soprattutto dalla necessità di migliorare la soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche In tale processo hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici.."*

Ai sensi Della Carta dei diritti del Cittadino nella Giustizia del 14 giugno 2001 *"Ogni cittadino ha diritto di ricevere informazioni adeguate comprensibili e complete da parte dei diversi operatori della giustizia..."*

Il Tribunale di Vibo Valentia è impegnato, pur nelle sempre maggiori restrittezze economiche dovute agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica:

- ✓ Sia al recupero dell'efficienza del servizio accompagnato ad un miglioramento della qualità dello stesso
- ✓ sia in un processo di rafforzamento delle proprie attività teso al massimo utilizzo di tutte le potenzialità offerte della moderna tecnologia e, nello specifico, finalizzato alla messa a disposizione dell'utenza , di uno strumento in grado di garantire e soddisfare, rafforzandone gli ordinari canali, il bisogno di informazione specie in rapporto alla

situazione giornaliera relativa alle udienze, agli eventuali rinvii o qualunque altra tipologia di informazione dell'attività generale

che la "Concessionaria" è nelle condizioni di porre a disposizione del "Tribunale" il supporto tecnico-informatico necessario alle finalità di cui sopra

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il Tribunale concede alla Concessionaria la gestione degli spazi, di propria pertinenza, per l'attività di informazione e di comunicazione, mediante la installazione di appositi impianti visivi nell'atrio del piano primo del Palazzo di Giustizia di Corso Umberto I e nell'atrio del Palazzo di Giustizia di via Lacquari.

L'impianto, le cui caratteristiche tecniche allegate al presente atto ne sono parte integrante, è fornito dalla Concessionaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Tribunale.

L'installazione e la manutenzione dell'impianto avverrà a spese e sotto la responsabilità della "concessionaria" dopo la sottoscrizione del presente atto negli spazi concordati tra le parti e più funzionali alle finalità informative.

Art. 3 – Scopo

Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli spazi di informazione e di comunicazione visualizzati nell'impianto per le seguenti finalità:

- Informazioni dal Tribunale
- Informazioni dell'ultima ora (Notizie ANSA o equiparate)
- Informazioni dall'Ordine degli Avvocati
- Informazioni della Procura della Repubblica
- Informazioni dell'Ufficio del giudice di Pace
- Informazioni pubblicitarie Gestite dal Concessionario.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Tribunale.

Art. 4 – Uso dell'impianto

Il *Tribunale* utilizzerà l'impianto esclusivamente per tramite il “*Concessionario*”

Art. 5 – Durata e canone della concessione

La concessione a fornire e gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 1 (uno) con l'opzione per ulteriore anni 4 (quattro). Tale opzione dovrà essere esercitata 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine.

Decorso tale periodo nell'osservanza da parte della *Concessionaria* delle clausole inserite, la medesima dovrà essere interpellata e considerata a parità di condizioni con priorità rispetto ad ogni altro ente, qualora il Tribunale intendesse mantenere una gestione convenzionata dell'impianto in parola.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il *Tribunale* potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la *Concessionaria*.

La concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione.

Art. 6 – Oneri a carico della *Concessionaria*

La *Concessionaria* dovrà:

- a) fornire la disponibilità di impianto per come dal precedente articolo 2
- b) predisporre gli spazi di informazione in conformità con quanto comunicato dal *Tribunale*;
- c) aggiornare giornalmente le informazioni comunicate dal *Tribunale*;
- d) garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 7 – Oneri a carico del *Tribunale*

Sono a carico del *Tribunale*:

- a) gli oneri di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto;



b) l'invio delle informazioni da visualizzare entro le ore 15.00 del giorno precedente all'indirizzo di posta elettronica: tribunalevv@mobileadv.biz;

Lo stesso indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato dall'Ordine degli Avvocati, della Procura della Repubblica e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia per far confluire le informazioni da visualizzare, nel rispetto dei tempi indicati nel punto b) precedente.

Tutti gli interventi da parte della *Concessionaria* dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento dell'attività. La *Concessionaria* è pertanto sin d'ora autorizzata ad effettuare direttamente, previo accordo con gli uffici del Tribunale, gli interventi di natura urgente sull'impianto.

Art. 8 – Apertura dell'impianto

La parti si impegnano a garantire l'apertura dell'impianto per 5 (cinque) gg. la settimana.

La *Concessionaria* dovrà almeno garantire il funzionamento dell'impianto dalle ore 7:30 alle ore 14:00.

Art. 9 – Modalità di gestione

La *Concessionaria* provvederà alla gestione degli spazi dedicati ad accogliere messaggi promozionali in modo del tutto autonomo dalla presente convenzione, secondo quanto riportato nell'art. 11.

Art. 10 – Sub concessione e modificazione dell'impianto

La *Concessionaria* non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto senza apposita formale autorizzazione al *Tribunale*.

Non potranno altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del *Tribunale*.

Art. 11 – Pubblicità commerciale

La *Concessionaria* è autorizzata ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto in oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia di pubblicità.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari competenti;

La *Concessionaria* è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico della *Concessionaria* l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' data facoltà alla *Concessionaria* di sub-concedere, previa autorizzazione del *Tribunale*, separatamente il suddetto esercizio di pubblicità commerciale.

La *Concessionaria* dovrà comunicare al *Tribunale* le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-concessionaria per il necessario gradimento.

Se entro 30 gg. il *Tribunale* non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il sub-concessionario e la *Concessionaria* rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 12 – Inadempimento e recesso della Concessionaria

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il *Tribunale* potrà dichiarare la decadenza della *Concessionaria* con effetto immediato.

La *Concessionaria* può recedere dalla presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di mesi 2 (due).

Art. 13 – Responsabilità per danni

La *Concessionaria* risponde per i danni che possano a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma essere provocati a persone e cose dall'impianto tecnico e dalle sue pertinenze .

30 APR. 2009

Il Presidente f.f.
(Dott. Antonio DI MARCO)

Leader Comunicazioni
di Giovanni Ielo

Via Lacquari, 5 - Tel./Fax 0963.94656
89900 VIBO VALENTIA (VV)
Partita IVA 02725510967